



Ministero della Salute

CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
SESSIONE XLVIII

Seduta del 12 aprile 2011

IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ
SEZIONE II

Vista la relazione della Direzione Generale delle Risorse umane e delle Professioni sanitarie riguardante la richiesta di parere in materia di "competenze del biologo in materia di nutrizione";

Vista la Legge 24 maggio 1967, n. 396 "Ordinamento della professione di Biologo";

Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche e integrazioni, art. 7 quater;

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, concernente l'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, concernente il "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale";

Vista la Legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie", che ha trasformato le professioni sanitarie ausiliarie di cui al T.U.L.L.SS. n. 1265/34 in "professioni sanitarie", in particolare l'art. 1, comma 2, laddove precisa "...il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie... è determinato dai profili professionali... ordinamenti didattici... specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche...";

Visto il D.P.R. del 5 giugno 2001, n. 328, concernente "Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" che, all'art. 31, comma 1 lett. h), conferma le competenze del biologo in materia di nutrizione;

Visto il D.M. 22 luglio 1993, n. 362 "Regolamento recante disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei biologi" con particolare



riguardo all'art.3, lettera b), *Tariffario minimo per la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante* ;

Visto il D.M. 14 settembre 1994, n.744 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del dietista";

Visto il D.M. 29 Marzo 2001 " *Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251*"

Visto il D.M. 1 agosto 2005 concernente il " *Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria*", Allegato Area Servizi Clinici;

Visto il proprio precedente parere, espresso il 15 dicembre 2009;

Esaminata la relazione della Direzione Generale competente e la documentazione ad essa allegata;

Tenuto conto che dalla discussione è emersa la opportunità di alcune modifiche migliorative al testo presentato, unanimemente condivise dalla Direzione Generale;

Sentiti i Relatori Prof. Dammacco e Dott. Spanò ;

ESPRIME PARERE

- a) Mentre il **medico-chirurgo** può, ovviamente, prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, è corretto ritenere che il **biologo** possa elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo.
- b) Il **biologo** può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio "benessere", quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione.
- c) Il **dietista**, profilo professionale dell'area tecnico-sanitaria, individuato dal D.M. 14 settembre 1994, n. 744, ex art. 6, comma 3 del D.Lgs. 502/92, "*svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale*" e, in particolare, in collaborazione con il medico ai fini della formulazione delle diete su prescrizione medica

Sottolineato

che, ai fini dell'esercizio della professione per lo svolgimento delle attività di cui trattasi da parte delle diverse figure coinvolte, iscritte ai rispettivi ordini, sia in ambito pubblico che libero-professionale, fatte salve le posizioni dei professionisti che le esercitano da un tempo congruo .

- il titolo abilitante consegue al superamento dell'esame di Stato;
- i presupposti dovrebbero essere ricondotti a omogeneità di condizioni dell'esercizio professionale;



RITIENE

che sia preferibile che il biologo, per esercitare l'attività di nutrizionista in ambito privato, abbia conseguito il diploma di specializzazione universitaria in Scienza dell'Alimentazione.

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

(F.to Anna Prete)

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

(F.to Alberto Zangrillo)

p.p.v.

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.to Concetta Mirisola)

VISTO

IL PRESIDENTE DEL CSS

(F.to Enrico Garaci)

PER COPIA CONFORME

